diritto di famiglia - UE

Dott.ssa Luana Fierro

DOTT.SSA LUANA FIERRO

1

Libertà di circolazione e di soggiorno nell'UE
e diritto al ricongiungimento familiare
dott.ssa Luana Fierro

DOTT.SSA LUANA FIERRO

2

principio

- I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di circolare e vivere liberamente in un altro paese dell'Unione europea (UE), alle condizioni stabilite nei trattati dell'Unione. Tale libertà di circolazione è uno dei principi fondamentali dell'UE.
- Direttiva 2004/38/CE pubblicata:
- GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77-123
- Rettifica: GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35-48
- QUANDO È ENTRATA IN VIGORE LA DIRETTIVA?
- Il 30 aprile 2004.

Riferimenti normativi

- Atti correlati:
- Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GUL 128 del 30.4.2014, pag. 8-14)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, COM(2009) 313 def. del 2 luglio 2009

...Riferimenti normativi

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza», COM(2013) 837 final del 25 novembre 2013
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Aiutare le autorità nazionali a combattere gli abusi del diritto di libera circolazione: Manuale sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE», COM(2014) 604 final del 26.9.2014

Tornando alla dir. 2004

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

la Direttiva riunisce vari atti legislativi esistenti in un unico atto giuridico;

stabilisce le condizioni del diritto di libera circolazione e di soggiorno (sia temporaneo che permanente) per i cittadini dell'UE* e i loro familiari;

indica i limiti di tali diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;

chiarisce lo status di lavoratori dipendenti e autonomi, studenti e persone che non hanno un lavoro retribuito.

Questo determina...

• ...che i cittadini dell'UE in possesso di carta d'identità o passaporto in corso di validità possono:

entrare in un altro paese dell'UE insieme ai loro familiari, siano essi cittadini comunitari o meno, senza la necessità di richiedere alcun visto d'ingresso o di uscita;

Questo determina...

- vivere in un altro paese dell'UE per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione;
- vivere in un altro paese dell'UE per un periodo superiore a tre mesi a determinate condizioni, in base al loro status nel paese ospitante. I lavoratori, dipendenti o autonomi, non devono soddisfare condizioni aggiuntive.
- Gli studenti e coloro che non hanno un lavoro retribuito, come ad esempio i pensionati, devono disporre di risorse sufficienti per sé e per la propria famiglia, in maniera tale da non gravare sul sistema di assistenza sociale del paese ospitante, nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi;

Inoltre...

- In più questi sogg. devono farsi registrare presso le autorità competenti nel caso in cui soggiornino nel paese per un periodo superiore a tre mesi.
- Mentre il loro familiari, qualora non siano cittadini UE, devono richiedere una carta di soggiorno valida per cinque anni;
- essere titolari del diritto di soggiorno permanente laddove abbiano vissuto legalmente in un altro paese dell'UE per un periodo ininterrotto di cinque anni.
- Questa condizione si applica anche ai familiari;
- vedersi riconosciuto il diritto di essere **trattati alla pari dei cittadini** del paese ospitante. Tuttavia, le autorità del paese ospitante non sono obbligate a garantire vantaggi ai cittadini UE che non hanno un lavoro retribuito durante i primi tre mesi di permanenza.

- inoltre:
- i familiari possono, in presenza di determinate condizioni, mantenere il diritto di vivere nel paese interessato, anche se il soggetto che è cittadino dell'UE muore o lascia il paese;
- i cittadini UE e i loro familiari possono essere **espulsi** se si comportano in maniera tale da minacciare uno degli interessi fondamentali della società;
- ci sono malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione degli individui: sono quelle che l'<u>Organizzazione mondiale della sanità</u> considera dotate di **potenziale epidemico**.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2002, relativa al ricongiungimento familiare

Dott.ssa Luana Fierro

DOTT.SSA LUANA FIERRO

11

Ricongiungimento familiare

- La Direttiva 2003/86/CE ha introdotto norme comuni in materia del diritto al ricongiungimento familiare.
- Si tratta di permettere ai familiari dei cittadini non comunitari che risiedono legalmente sul territorio dell'UE di raggiungerli nel paese dell'UE dove risiedono.
- finalità: tutelare l'unità familiare e
- facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi.
- esclusi dall'ambito di applicazione: Irlanda, Danimarca e Regno Unito.
- (la Direttiva non si oppone a eventuali condizioni più favorevoli riconosciute dalle legislazioni nazionali)

Articolo 1, DIRETTIVA 2003/86/CE

• Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le **condizioni** dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

• Ai fini della presente direttiva, si intende per:

•

d) «ricongiungimento familiare»: l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei *familiari di un cittadino di un paese terzo* che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore;....

Articolo 3

- 1. La presente direttiva si applica quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.
- 2. La presente direttiva non si applica quando il soggiornante:
- a) chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status;

- c) è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di **forme sussidiarie di protezione**, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l'autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status.
- 3. La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell'Unione.
- 4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli.....

Ricongiungimento familiare dei rifugiati Articolo 9

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano al ricongiungimento familiare dei rifugiati riconosciuti dagli Stati membri.
- 2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione delle disposizioni del presente capo ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al loro ingresso.
- 3. Il presente capo lascia impregiudicata qualsiasi norma che accordi lo status di rifugiati ai familiari.

poligamia

- Il matrimonio poligamo non può beneficiare del ricongiungimento: può beneficiare del diritto al ricongiungimento un solo coniuge.
- Sono esclusi anche i figli dei coniugi non ammessi al ricongiungimento a meno che non lo esiga l'interesse superiore (in applicazione della convenzione sui diritti del fanciullo del 1989).
- inoltre, i paesi dell'UE possono prevedere che il cittadino non comunitario e il suo congiunto abbiano raggiunto **un'età minima** (che in alcun caso non può essere superiore a 21 anni) prima di poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.

Diritti dei familiari

- I familiari del cittadino straniero hanno diritto a un permesso di soggiorno della stessa durata di quello della persona che hanno raggiunto.
- Hanno inoltre diritto, allo stesso titolo del cittadino, di accedere all'istruzione, all'occupazione e alla formazione professionale.
- Dopo al massimo 5 anni di residenza, il congiunto o il partner non sposato, nonché i figli diventati maggiorenni, hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo.
- Le condizioni applicabili alla concessione e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono definiti nel diritto nazionale.
- in caso di **rottura del vincolo familiare**, i paesi dell'UE possono esclusivamente limitare la concessione del permesso di soggiorno autonomo a coniugi o coppie non sposate.

 DOTT.SSA LUANA FIERRO